Luigi Grasso Biondi
Notaio

Repertorio n.ro 112.742 Raccolta n.ro 27.036

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, in Brescia, Via Diaz n.34, avanti a me Dottor Luigi Grasso Biondi, Notaio in Brescia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, sono presenti i signori:

- Corsini Renato nato a Brescia (BS) il 3 aprile 1950 e residente a Bedizzole (BS) in via Garibaldi n. 41,
codice fiscale: CRS RNT 50D03 B157K;

- Calderara Luigi nato a Pavia (PV) il 14 ottobre 1955 e residente a Brescia (BS) in via Dante n. 16,
codice fiscale: CLD LGU 55R14 G388P;

- Andreoli Marcellina nata a Gardone Riviera (BS) il 2 giugno 1946 e residente a Gargnano (BS) in via Muslone n. 57,
codice fiscale: NDR MCL 46H42 D917M;

- Peroni Anna nata a Flero (BS) il 31 marzo 1962 e residente a Brescia (BS) in via Righetti n. 16,
codice fiscale: PRN NNA 62C71 D634C;

- Polotti Sara Loretta nata a Gardone Valtrompia (BS) il 13 febbraio 1988 e residente a Lumezzane (BS) in via San Filippo Neri n. 110,
codice fiscale: PLT SLR 88B53 D918U;

- Amadei Claudio nato a Gavardo (BS) il 18 dicembre 1956 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via San Fermo n. 32,
codice fiscale: MDA CLD 56T18 D940J.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, richiedono il mio notarile ministero per le stipulazioni che seguono:

Art. 1 – E' costituita, ai sensi della legislazione vigente, un'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA"

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Brescia, via Trieste 32/a.

Art. 3 – L'associazione ha per scopo la diffusione della cultura fotografica attraverso la promozione, la pratica, lo sviluppo di attività culturali legate al mondo della fotografia e dell'arte nel suo più ampio significato.

Art. 4 – L'Associazione è duratura al 31 dicembre 2040.

Art. 5.- L'Associazione è retta, oltre che dal presente atto, dallo statuto composto di n. 17 (diciassette) articoli che, previa lettura, approvazione e sottoscrizione dei comparenti e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera **"A"**, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In particolare, per adeguarsi a quanto previsto dal d.l. 4 dicembre 1997 n. 469, lo statuto ribadisce che:

- l'adesione all'Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari:
- il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
- le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito;
- è escluso qualsiasi scopo di lucro.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio direttivo;

Registrato a Brescia 2
in data 26/02/2016
N° 7615 Serie 1T
Euro 245,00

- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo solo se previsto dalla legge.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi.

Per il primo triennio, i soci stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori Corsini Renato, Andreoli Marcellina, Peroni Anna, Polotti Sara Loretta, Amadei Claudio che, presenti, accettano e, riuniti in Consiglio, eleggono alla carica di Presidente il signor Corsini Renato, alla carica di Vicepresidente la signora Andreoli Marcellina e alla carica di Consigliere Direttivo i signori Peroni Anna, Polotti Sara Loretta e Amadei Claudio.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

Art. 7 – La quota di iscrizione dei soci viene determinata in euro 1.000 (mille).

L'importo della quota annuale viene determinato in euro 50 (cinquanta) e dovrà essere versato dai soci, per il primo anno, al momento dell'iscrizione dell'associazione e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 8 – Per quanto non previsto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge in materia, dichiarando che le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Art. 9 – I comparenti delegano il Presidente del Consiglio direttivo, Signor Renato Corsini per le modifiche del presente atto eventualmente richieste dalle autorità preposte al controllo.

Inoltre, il Presidente medesimo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

Art. 10 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

RICHIESTO

ho ricevuto io notaio il presente atto, da me letto ai comparenti che l'approvano, confermano e, con me Notaio sottoscrivono alle ore sedici e minuti cinquanta qui in calce e sull'allegato Statuto.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto mio dettato e direzione, consta di un foglio di cui occupa quattro facciate questa compresa.

Firmato nell'originale: Renato Corsini, Luigi Calderara, Marcellina Andreoli, Anna Peroni, Sara Loretta Polotti, Claudio Amadei, Luigi Grasso Biondi - Notaio L.S.

Allegato "A" all'Atto
in data 24-02-2016
n.ri 11742/27036 di rep.
notaio Luigi Grasso Biondi

STATUTO ALLEGATO "A"

Art. 1. *Costituzione e denominazione – Sede e durata*

È costituita l'associazione culturale denominata

"ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA"

L'Associazione ha sede in Brescia, via Trieste 32.L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque uffici, dipendenze e recapiti, ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'Assemblea degli associati il trasferimento della sede in comune diverso, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in venticinque anni e, cioè, sino al 31.12.2040

Art. 2. *Scopi e finalità*

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura fotografica attraverso la promozione, la pratica, lo sviluppo di attività culturali legate al mondo della fotografia e dell'arte nel suo più ampio significato. In particolare, anche tramite la gestione diretta di musei o gallerie permanenti, promuove mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra espresso. Quale veicolo principale per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione si propone di creare, sviluppare e gestire il "Museo della Fotografia Italiana" che ospiterà mostre permanenti e mostre fotografiche estemporanee. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà compiere operazioni commerciali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività e corsi di studio teorici e pratici della tecnica fotografica;

pubblicare libri e cataloghi

promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti gli interessati allo studio e alla pratica dell'arte fotografica;

provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni, audiovisivi e altro materiale di interesse artistico;

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 3. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. *Associati*

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni.
Il Consiglio direttivo delibera ogni mese sulle domande presentate nel corso del mese precedente. Il rigetto di una domanda da parte del Consiglio deve essere succintamente motivato.L'accoglimento della domanda ha effetti immediati. Tuttavia l'associato acquisisce il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto dopo il decorso di un trimestre dalla delibera di ammissione.Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
E' istituito presso l'associazione il Libro degli Associati nel quale ciascun associato viene iscritto dopo l'accoglimento della domanda di ammissione. Il Libro potrà contenere i soli dati anagrafici essenziali. Gli associati, con la domanda di ammissione, rilasciano il consenso al trattamento dei loro dati personali.
Ogni comunicazione che si rendesse necessaria verrà eseguita all'associato all'indirizzo da lui comunicato ed iscritto nel Libro.

Art. 5. *Diritti e doveri degli associati*

Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati dal almeno un trimestre, e di votare di-

rettamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione dei rendiconti periodici o straordinari e per ogni altro argomento incluso nell'ordine del giorno;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. *Quote associative* Le quote associative ordinarie si distinguono in quote di iscrizione e quote annuali. Esse sono fissate, per la prima iscrizione dall'atto costitutivo e, per le successive, dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha facoltà di disporre quote suppletive una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
La quota che gli associati versano all'atto dell'iscrizione confluisce nel Fondo comune; le quote annuali costituiscono componenti di reddito dell'esercizio in cui sono deliberate. L'importo della quota di iscrizione può essere fissato in misura diversa dalla quota associativa annuale.

Art. 7. *Organi sociali*
Sono organi dell'Associazione.
a)l'Assemblea degli associati
b)il Presidente
c)il Vicepresidente
d) il Consiglio direttivo
e)Il Comitato scientifico
f) L'Organo di controllo (solo eventuale)

Art. 8. *Assemblea degli associati*
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 novembre deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, ammessi da almeno un trimestre, che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, nonché decidere sulla trattazione dell'ordine del giorno.L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenu-

ti.L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto saranno deliberate dall'assemblea straordinaria, costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Lombardia.

Art. 9. *Consiglio direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un numero maggiore di componenti. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e, precisamente, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo anno di mandato consiliare. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per redigere il rendiconto contabile consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;

c) adottare provvedimenti disciplinari e disporre l'esclusione dei soci per morosità o indegnità

d) compilare il rendiconto contabile;

e) fissare la quota ordinaria di ammissione;

f) stabilire eventuali quote suppletive;

g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;

h) nominare il Comitato scientifico, altri comitati o commissioni interne;

i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;

j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

Le cariche di consigliere sono gratuite.

All'interno del Consiglio direttivo viene nominato il Direttore artistico, al quale spetta l'organizzazione delle mostre e degli eventi artistici.

Art. 10. *Comitato scientifico*

E' istituito un Comitato scientifico a comporre il quale concorrono eminenti personalità del mondo della cultura e dell'arte fotografica in particolare. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo, possono anche non essere associati, e restano in carica fino a dimissioni o revoca. In alternativa il Consiglio, nella

delibera, può fissare un termine all'incarico. Le funzioni del Comitato sono esclusivamente culturali ed hanno carattere consultivo. Il Comitato supporta il Direttore tecnico ed il Consiglio nell'organizzazione e nella diffusione delle mostre e degli eventi culturali.

Art. 11. *Organo di controllo*

Qualora previsto dalla legge o da modifiche successive del presente statuto, l'Associazione si doterà di un Organo di controllo, i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea tra i soci Dottori Commercialisti iscritti all'albo professionale. I componenti dell'Organo di controllo prestano gratuitamente la loro opera.L'Organo è composto di tre membri. L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Fra le sue attribuzioni ci sono la vigilanza sull'amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità. I controllori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali. I componenti si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Devono essere convocati ad ogni riunione del Consiglio direttivo. Al termine di ogni riunione, redigono il verbale da trascrivere su un libro appositamente istituito.

Art. 12. *Rendiconto contabile*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 13. *Fondo comune*

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 14. *Divieto di distribuzione di utili. Devoluzione del patrimonio*

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio che residua è indisponibile per gli associati superstiti e deve essere devoluto a favore di altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe ovvero di pubblica utilità.

Art. 15. *Intrasmissibilità della quota o contributo associativo*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. *Modifiche allo statuto. Scioglimento* Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

Art. 17. *Norme di rinvio*

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

